



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Reg. Ordinanze N.63/2018

OGGETTO: Orari di chiusura cantine in occasione della Festa della Cicerchia.

Il Sindaco

PREMESSO che nei giorni 23/24/25 novembre 2018 avrà luogo la 22^a edizione della Festa della Cicerchia con allestimento di cantine che riscoprono la cultura alimentare e i relativi sapori della memoria;

VISTO che le cantine sono ubicate nel centro storico del paese, nelle quali oltre agli alimenti verranno somministrate bevande;

RITENUTO opportuno fissare gli orari di chiusura delle cantine al fine di consentire un ordinato e regolare dell'uso degli avventori, così di seguito indicato:

venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018 ore 2,00,

domenica 25 novembre 2018 ore 24,00;

tale orario può essere prorogato di sessanta minuti per consentire agli avventori che si trovassero nelle cantine entro gli orari sopra menzionati di finire la consumazione, dopodiché dovrà cessare ogni servizio o somministrazione ed effettuarsi lo sgombero dei locali **nonché cessare ogni emissione sonora;**

RITENUTO opportuno, inoltre, rispettare i limiti acustici previsti dal vigente regolamento comunale;

RITENUTO opportuno vietare ai gestori dei pubblici esercizi nonché ai responsabili delle cantine la somministrazione di bevande da asporto in bottiglia o lattina, con l'obbligo di somministrazione delle stesse mediante contenitori a perdere (bicchieri di plastica o carta), nonché autorizzare i gestori dei pubblici esercizi del capoluogo ad osservare **facoltativamente** lo stesso orario di chiusura stabilito per le cantine;

VISTA la normativa regionale di settore;

VISTO il T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

VISTO il d. lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001 n. 125;

VISTO l'art. 6 della legge 02/10/2007 n. 160;

VISTO l'art.14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) della legge 30/03/2001, n° 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati";

VISTA la legge 08/11/2012, n. 189, che ha convertito con modificazioni il d.l. 13/09/2012, n. 158 "Decreto Salute Balduzzi";

ORDINA

1) Di fissare gli orari di chiusura delle cantine come di seguito indicato:

- venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018 ore 2,00,
- domenica 25 novembre 2018 ore 24,00.

Tale orario può essere prorogato di sessanta minuti per consentire agli avventori che si trovassero nelle cantine entro gli orari sopra menzionati di finire la consumazione, dopodiché dovrà cessare ogni servizio o somministrazione ed effettuarsi lo sgombero dei locali. **nonché cessare ogni emissione sonora, che dovrà, in ogni caso, effettuarsi nel rispetto dei limiti acustici previsti dal vigente regolamento comunale;**

2) Di vietare ai gestori dei pubblici esercizi nonché ai responsabili delle cantine la somministrazione di bevande da asporto in bottiglia o lattina, con l'obbligo di somministrazione delle stesse mediante contenitori a perdere (bicchieri di plastica o carta), divieto esteso anche ai commercianti in sede fissa del settore alimentare; tale divieto avrà inizio a partire dalle ore 20,00 dei giorni di venerdì 23 e sabato 24 novembre e per l'intera giornata di domenica 25 novembre;

3) Di vietare ai responsabili delle cantine la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, come prescritto dall'art. 66 comma 1° lettera c) della legge regionale n° 27 del 10/11/2009 "Testo unico del commercio";

4) Di estendere il divieto di cui al punto precedente anche ai gestori dei pubblici esercizi di tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 24,00 dei giorni indicati al precedente punto 1);

- 5) Di autorizzare i gestori dei pubblici esercizi ed i commercianti in sede fissa del capoluogo ad osservare facoltativamente lo stesso orario di chiusura stabilito per le cantine e come indicato al precedente punto 1);
- 6) Ai responsabili delle cantine di tenere a disposizione come mezzo antincendio almeno un estintore da kg. 6,00;
- 7) Di incaricare la Polizia Locale di notificare copia della presente ordinanza ai titolari degli esercizi pubblici, ai responsabili delle cantine ed ai commercianti in sede fissa settore alimentare.

AVVERTE

che le violazioni relative al punto 1) verranno punite ai sensi dell'art. 186 r.d. 773/31 tulps e dell'art. 221-bis comma 2 del r.d. 635/40, quelle relative al punto 2) verranno punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 50,00.

Si rammenta, inoltre che, ai sensi dell'articolo 66 comma 1° lettera c) della legge regionale n° 27 del 10/11/2009, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è punita dall'articolo 69 comma 2° della stessa legge regionale con una sanzione compresa fra un minimo di € 154,00 ed un massimo di € 1.032,00.

Per opportuna conoscenza si indicano di seguito le norme vigenti in materia di divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni:

- **Divieto di vendita per asporto e per consumo sul posto di bevande alcoliche ai minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni**, come introdotto dall'articolo 7, comma 3/bis del decreto 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012. In tale caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 e, se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.000,00 e la sospensione dell'attività per tre mesi.
- **Divieto di vendita per il consumo sul posto (=somministrazione) di bevande alcoliche ad un minore di anni 16, o ad una persona affetta da malattia mentale** ovvero somministrazione attraverso distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore. In tale caso si applica l'articolo 689 del codice penale e quindi la pena dell'arresto fino ad un anno, congiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000,00 e la sospensione dell'attività per tre mesi in caso di recidiva.

Per opportuna conoscenza si indicano di seguito gli articoli del codice penale che hanno attinenza con la somministrazione di bevande:

Art. 689 – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. (Come modificato dalla Legge 08/11/2012, n° 189)

Art. 690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.

Art.691–Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro i termini di legge.

L'Ufficio di Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 20/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
Comm. Natale Tabarrini



TN in



Il Sindaco
Dott. Tassi Arduino
Arduino Tassi